



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
COMITATO REGIONE LIGURIA  
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

**Vista** la denuncia a carico del tesserato RISSO FRANCESCO CARTELLINO N. 454905 Soc. Bocciofila G.B. TOSO pervenuta all'arbitro ENRICO SCHIARA riferita a fatti accaduti durante lo svolgimento della Gara Provinciale del 19.05.16 svoltasi ad Arenzano, Genova,

**Ritenuta** la propria competenza a decidere sui fatti, trattandosi di Gara Provinciale,

**Rilevato** che nella denuncia l'arbitro riferisce che

*" Il sopraddetto giocatore teneva un comportamento poco riguardoso nei confronti dell'arbitro durante lo svolgimento di un turno del campionato di seconda categoria "*

**Rilevato** che il comportamento in oggetto costituisce violazione degli art. 61 comma 3 lettera a del R.G. E D.

**Rilevato** inoltre che per i comportamenti in oggetto la Società è punibile per il combinato disposto dall'art. 61 comma 2 e comma 7 del R.G. E D.

IRROGA

Al tesserato Risso Francesco Soc. G.B. Toso la sanzione dell'ammonizione.

CONDANNA

La Società Bocciofila G.B. TOSO al pagamento della multa di € 77,47 da versarsi alla Segreteria Federale entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, preavvertendo che il mancato pagamento della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione, comporta la sospensione della Società e dei tesserati da ogni attività federale.

(Art. 60 comma 6 R.G. e D.) La sospensione è revocata dopo il pagamento della somma dovuta.

23/05/16

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Massimo Meattini